



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.40

Norme etiche

1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Essi non sono collegati ad alcun governo¹, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia ne' partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. A tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 11 (Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualita' di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o delle disposizioni legislative e regolamentari interne. _____ 1 Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo, sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per se' motivo di incompatibilita'.

2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di riconsuazione della nomina. Tale avviso di riconsuazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di riconsuazione contiene i motivi della riconsuazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di riconsuazione, il membro riconsuato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunita' di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di riconsuazione e senza indugio da' notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la riconsuazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del

tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo. 2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di riconsunzione della nomina. Tale avviso di riconsunzione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di riconsunzione contiene i motivi della riconsunzione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di riconsunzione, il membro riconsunto abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunità di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di riconsunzione e senza indugio dà notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la riconsunzione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
------	--

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.40>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it